

## INCENTIVO ASSUNZIONI -CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO 190 EURO-



Il Ministero del Lavoro, ha reso noto che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale n. 390 dello scorso 3 giugno, che apporta modifiche al testo del precedente decreto direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013, con cui si dispone la concessione di incentivi per tutti quei **datori di lavoro** privati (ad esclusione di quelli **domestici**) che nel corso del 2013 **assumono**, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori **licenziati** nei **12 mesi** precedenti l'assunzione – da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti – per **giustificato motivo oggettivo** connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

In particolare, con il recente provvedimento, si dispone l'inserimento nel citato decreto direttoriale n. 264/2013 del nuovo comma 1-*bis* all'art. 2, il quale definisce i termini di **presentazione** dell'**istanza** all'INPS (entro 30 giorni dalla pubblicazione di un'apposita circolare esplicativa) e, la riscrittura del comma 2 dell'art. 4, che prevede un ulteriore **criterio di autorizzazione** da parte dell'Istituto previdenziale per fruire del beneficio in argomento, ovvero quello **cronologico** delle assunzioni.

### DURATA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTIVO

**190 euro mensili per 12 mesi** per lavoratori assunti a tempo **indeterminato**,

**190 euro mensili per 6 mesi** se assunti a tempo **determinato**,

il datore di lavoro deve garantire interventi di **formazione professionale** da erogare direttamente al lavoratore in azienda. A tal riguardo, sempre all'art. 1 del decreto direttoriale n. 264/2013, si stabilisce che il beneficio in argomento è riconosciuto anche nel caso di **lavoratori** soci di **cooperative** che stabiliscono, oltre all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro di **natura subordinata**. L'erogazione dell'incentivo avverrà mediante **il conguaglio contributivo**, da effettuarsi in occasione delle consuete dichiarazioni mensili.

**PRESENTAZIONE.** La presentazione dell'**istanza**, deve essere presentata esclusivamente in **via telematica** all'INPS – a pena di decadenza – **entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), di un'apposita **circolare esplicativa**, ovvero **entro 30 giorni dall'assunzione** del lavoratore nel caso questa sia stata effettuata successivamente alla pubblicazione della predetta circolare. L'INPS procederà con una **fase istruttoria** nella quale sarà accertata la sussistenza dei requisiti richiesti mediante la verifica delle **comunicazioni obbligatorie** di assunzione e cessazione, e delle **dichiarazioni contributive** dei datori di lavoro.

### AUTORIZZAZIONE SECONDO L'ORDINE CRONOLOGICO DELLE ASSUNZIONI

In caso di esito positivo, l'Istituto previdenziale provvederà ad autorizzare la fruizione del beneficio, nei limiti delle risorse disponibili e, ai sensi del recente decreto direttoriale n. 390 del 3 giugno 2013, secondo l'ordine cronologico delle assunzioni.